CAMERA DEI DEPUTATI N. 2804

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIOMO, QUILLERI, BIONDI, PAPA

Presentata il 29 ottobre 1970

Modifica dell'articolo 630 del codice penale, concernente il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da qualche tempo in Italia abbiamo assistito alla comparsa di un reato, il rapimento, che per le cronache giudiziarie aveva sempre rivestito un carattere di eccezionalità. Anche in questo, come in altri campi, la criminologia pone l'accento su di un elemento particolarmente importante: la tendenza imitativa del delinquente.

Se è vero cioè che il reato in genere è punito non solo perchè dannoso per chi lo subisce ma anche per il danno sociale che esso provoca, nel rapimento questa circostanza assume un rilievo del tutto particolare.

In verità, il rilievo più preoccupante consiste nell'avvenuta estensione del reato di rapimento, da zone nelle quali, per motivi di diversa natura, si era sviluppato e circoscritto, a tutto il territorio nazionale.

Ecco quindi che sorge la necessità di adottare provvedimenti immediati perché se il numero dei casi di rapimento aumenta, l'inasprimento delle pene previste potrebbe rivelarsi tardivo e poco efficiente.

E grave colpa sarebbe del Parlamento mancare di tempestività e fermezza. È necessario che i rapitori sappiano a cosa vanno incontro ed è altresì necessario che i cittadini sappiano che si provvede e non si rimane inerti.

Data l'intuitività del problema confidiamo in un pronto e rapido accoglimento di questa proposta di legge la quale aumenta le pene minime e massime per il rapimento rispettivamente a dodici e venti anni, ed a quindici e ventiquattro anni se il colpevole consegue lo scopo dell'ingiusto profitto. Non abbiamo ritenuto opportuno aumentarle oltre (da parte di alcuni giornali si parlava finanche di ergastolo) perchè altrimenti si correva il rischio di avvicinare le pene a quelle previste per l'omicidio, con quale e quanta pericolosità per la vita del rapito è facile immaginare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 630 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è sostituito dal seguente:

« ART. 630. – *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.*

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè ed altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dodici a venti anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

La pena della reclusione è da quindici a ventiquattro anni, se il colpevole consegue l'intento ».